

YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A.
sede legale in via Leonardo Fibonacci 4/6, Località Puntone, 56031 Bientina (PI)
capitale sociale pari ad Euro 6.700.000 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa n. 01298310507
R.E.A. PI - 113645

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati
“YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. - 5% 2016-2021”
sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT
operato da Borsa Italiana

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE.

26 maggio 2016

INDICE

1.	DEFINIZIONI	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE	5
3.	FATTORI DI RISCHIO	6
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	12
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	16
6.	PRINCIPALI SOCI/AZIONISTI.....	18
7.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	19
8.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI.....	20
9.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ.....	36
10.	REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI.....	37
11.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....	44
ALLEGATO I - Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015 e relativa certificazione.....		45

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede a Roma, Via G.B. Martini n.3.

“**Contratti di Sottoscrizione**” ha il significato di cui al paragrafo 2.3.

“**Data di Emissione**” il 27 maggio 2016, data di emissione delle Obbligazioni.

“**Data di Scadenza**” il 30 giugno 2021, data in cui le Obbligazioni saranno integralmente rimborsate, salvo il caso di rimborso anticipato di cui all'articolo 9 del Regolamento del Prestito.

“**Decreto 239**” indica il D. Lgs. 239/1996, come di recente modificato dall'articolo 32, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, e come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 3 lettera b), del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

“**Emittente**” indica Yachtline Arredomare 1618 S.p.A., con sede legale in via Leonardo Fibonacci 4/6, Località Puntone, Bientina (PI), capitale sociale pari ad Euro 6.700.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Pisa n. 01298310507, R.E.A. PI - 113645.

“**Gruppo**” indica collettivamente Yachtline Arredomare 1618 S.p.A. e le società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

“**Interessi**” indica gli interessi sul Prestito che l'Emittente è tenuto a corrispondere in relazione alle Obbligazioni ai sensi del Regolamento del Prestito.

“**Investitori Professionali**” Investitori professionali rientranti nella definizione di clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007, residenti in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168**bis** del DPR. n. 917/86.

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Lotto Minimo**” ha il significato di cui al paragrafo 3.3.6.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Obbligazioni**” indica le obbligazioni emesse in forma dematerializzata dall'Emittente in numero pari a 5.000 (cinquemila), per un valore nominale unitario pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

“**Obbligazionisti**” indica i soggetti portatori delle Obbligazioni.

“**Prestito**” indica il prestito obbligazionario, di ammontare nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), emesso dall'Emittente, giusta delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2016.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del

Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il regolamento delle Obbligazioni.

“**Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.

“**Sottoscrittori**” indica i soggetti che alla Data di Emissione sottoscriveranno le Obbligazioni mediante la stipula dei relativi Contratti di Sottoscrizione.

“**Tasso di Interesse**” indica il tasso di interesse fisso lordo annuo applicabile alle Obbligazioni pari al 5 %.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Yachtline Arredomare 1618 S.p.A., con sede legale in via Leonardo Fibonacci 4/6, Località Puntone, Bientina (PI), in qualità di Emittente.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

Yachtline Arredomare 1618 S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi

Ai sensi dei contratti di sottoscrizione (i “**Contratti di Sottoscrizione**”), le Obbligazioni saranno sottoscritte dai relativi Sottoscrittori.

Alla data del Documento di Ammissione non esistono situazioni di conflitto d’interesse tra l’Emittente e ciascuno dei Sottoscrittori.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

3.1.1 Rischio Emittente

Con l'acquisto delle Obbligazioni, l'Obbligazionista diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli Interessi e per il rimborso del capitale alle scadenze stabilite nel piano di ammortamento del Regolamento del Prestito. Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di pagare, mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo della propria ordinaria attività d'impresa, gli Interessi o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità. Al verificarsi di tale circostanza, l'investitore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, leasing finanziari, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i propri clienti.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, ha un indebitamento finanziario netto a tale data per Euro 18.695.815, mentre il corrispondente valore con riferimento ai dati al 31 dicembre 2014 era pari ad Euro 15.073.244, entrambi così rispettivamente suddivisi:

Descrizione	2014	2015
Debiti verso banche / finanziatori esigibili entro 12 mesi	9.852.453	13.436.499
(Disponibilità liquide)	-356	-5.107
Totale indebitamento esigibile entro i 12 mesi	9.852.097	13.431.482
Debiti verso banche / finanziatori esigibili oltre i 12 mesi	2.521.147	2.564.423
Debiti verso soci di natura finanziaria esigibili oltre i 12 mesi	2.700.000	2.700.000
Totale indebitamento esigibile oltre i 12 mesi	5.221.147	5.264.423
Indebitamento Finanziario Netto	15.073.244	18.695.815

Con riferimento all'indebitamento a breve termine (esigibile entro 12 mesi), lo stesso è rappresentato da affidamenti bancari revocabili da parte della banca con breve preavviso. Più in particolare, con riferimento ai dati al 31 dicembre 2015 sopra indicati, l'ammontare dell'indebitamento a breve termine dell'Emittente rappresentato da finanziamenti a revoca era

pari ad Euro 13.436.499 mentre il corrispondente valore con riferimento ai dati al 31 dicembre 2014 era pari ad Euro 9.852.453.

Qualora i relativi istituti eroganti decidessero di revocare le linee di finanziamento in essere, ciò potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

Non vi è inoltre garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31 dicembre 2015 l'impegno per indebitamento finanziario risultante dalla situazione patrimoniale civilistica dell'Emittente è pari ad Euro 18.700.922.

La maggior parte dell'indebitamento è a tasso variabile. Non è stata adottata dall'Emittente alcuna strategia di copertura sul tasso.

L'eventuale futura crescita dei tassi di interesse avrebbe quindi conseguenze negative sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.4 Rischio di concentrazione di parte del fatturato su un numero limitato di clienti e di mancanza di contratti di lunga durata

Circa il 65% del fatturato del Gruppo è rappresentato dai primi due clienti per dimensione di fatturato. Inoltre, i rapporti tra il Gruppo e i propri clienti non sono regolati da contratti a lungo termine

Nonostante il Gruppo abbia sviluppato un modello di business flessibile e si possa escludere la sussistenza di un'effettiva posizione di dipendenza economica nei confronti dei maggiori clienti, qualora uno dei primi due clienti decidesse di interrompere o ridurre in modo significativo i rapporti commerciali con il Gruppo, si potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente e del Gruppo.

Inoltre, sebbene i rapporti con i propri clienti sono ormai consolidati, si evidenzia che qualora in futuro il Gruppo non dovesse riuscire a mantenere gli attuali livelli di eccellenza, qualità e affidabilità attesi dai clienti ovvero non riuscisse ad aggiudicarsi nuove commesse, tale circostanza potrebbe influenzare negativamente l'attività e le prospettive del Gruppo con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.5 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave

I risultati e il successo del Gruppo dipendono in misura significativa dai soci fondatori e componenti del consiglio di amministrazione Fiorenzo Bandecchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione) ed Enrico Ciacchini (Amministratore Delegato), i quali in considerazione di una consolidata esperienza nel mercato in cui opera l'Emittente, hanno contribuito e contribuiscono in maniera rilevante allo sviluppo e alle strategie di crescita del Gruppo. Inoltre, dette figure chiave sono supportate da un *team* di più stretti collaboratori formato da circa quindici professionisti e tecnici, i quali si occupano di garantire nella gestione e nell'esecuzione delle lavorazioni artigianali un alto grado di qualità e di affidabilità ai clienti.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e della struttura il Gruppo si sia dotato di un'organizzazione capace di assicurare la continuità nella gestione delle attività, la presenza dei soci fondatori e, in misura minore del *team* dei loro più stretti collaboratori, resta un fattore critico di successo. Pertanto, non si può escludere che qualora una pluralità di tali figure chiave cessassero di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, o l'incapacità di attrarre, formare e trattenere ulteriore personale qualificato, ciò potrebbe avere un effetto negativo sulle prospettive di crescita del Gruppo e condizionarne gli obiettivi previsti, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.6 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

3.1.7 Rischi connessi all'attuazione delle strategie di crescita e dei programmi futuri

La crescita del Gruppo e la capacità dello stesso di incrementare i propri ricavi e la propria redditività dipende, tra l'altro, anche dalla capacità di perseguire la propria strategia di crescita e di sviluppo.

Il Gruppo intende perseguire un programma di crescita sia per linee esterne sia per assunzioni. Qualora il Gruppo non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla e gestirla nei tempi e nelle modalità previste, la capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe comportare un effetto negativo sulle attività di impresa e sulle relative prospettive di crescita, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.8 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente o potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita, da ritardi nei flussi di cassa in entrata, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità.

Si segnala al proposito che i ricavi dell'Emittente sono generati essenzialmente da commesse che vengono fatturate ai clienti sulla base di stati di avanzamento lavori. Ne consegue che eventuali ritardi, anche non dipendenti dall'Emittente, nel raggiungimento di ciascun stato di avanzamento lavori comportano un corrispondente slittamento nella fatturazione e quindi negli incassi dell'Emittente, con un impatto sulla liquidità disponibile. Al proposito si evidenzia che nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 a causa del prolungarsi dei tempi di realizzazione e quindi di fatturazione di alcune commesse, l'Emittente ha avuto una concentrazione di fatturato, pagabile a 90/120 giorni, negli ultimi mesi dell'esercizio 2015

(peraltro, pressoché interamente incassato dall'Emittente alla data del Documento di Ammissione). Per effetto di detta concentrazione di fatturato l'importo alla voce "II - 1) Totale crediti verso clienti" dello stato patrimoniale relativo al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 è stato pari ad Euro 20.913.254, significativamente maggiore rispetto all'importo di Euro 15.006.813 indicato alla medesima voce dello stato patrimoniale relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Una crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

3.1.9 Rischio Ambientale

L'attività svolta dal Gruppo è soggetta a numerose leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza a livello nazionale, internazionale e comunitario relativamente alle attività svolte dal Gruppo suddetto.

Gli aspetti ambientali che vengono presi in considerazione sono quelli determinati dalle attività esercitate sul territorio, quali emissioni in atmosfera, utilizzo di sostanze chimiche, utilizzo di acqua, contaminazione del suolo e del sottosuolo, scarichi di reflui, produzione di rifiuti e produzione di rumore.

Detta normativa, prevede, tra l'altro, la richiesta di permessi e l'ottenimento di autorizzazioni prima dell'avvio delle attività e pone limitazioni al tipo di attività svolta e alle modalità di svolgimento, nonché sanzioni penali e amministrative e responsabilità civile in caso di violazione della medesima.

La normativa in materia ambientale, di salute e sicurezza ha quindi un impatto notevole sulle attività del Gruppo e sui costi che il medesimo deve sostenere per assicurarne il rispetto.

L'adozione di nuove e più stringenti regolamentazioni e l'evoluzione dei metodi operativi potrebbero ulteriormente incrementare i costi di gestione di salute, sicurezza e ambiente, con un impatto negativo sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale e sui risultati operativi dell'Emittente e del Gruppo.

Non si può inoltre escludere che nel futuro un'autorità giudiziaria o amministrativa competente possa dichiarare che il Gruppo abbia violato norme in materia ambientale o di sicurezza, e che il Gruppo possa subire sanzioni per aver provocato contaminazioni o infortuni e dover sostenere, quindi, costi per responsabilità nei confronti di terzi per danno alla proprietà, danno alla persona e obblighi di effettuare lavori di bonifica o messa a norma degli impianti. Inoltre, nel caso in cui l'Italia ovvero gli altri Paesi in cui il Gruppo opera adottassero leggi in materia ambientale o della sicurezza maggiormente stringenti, il Gruppo potrebbe dover sopportare ulteriori costi impreveduti, con conseguenti effetti negativi sull'attività dello stesso e sulla sua situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Emittente e del Gruppo medesimo.

3.1.10 Rischi connessi alla mancata adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

Alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha ancora adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (il "Modello"). Nonostante l'adozione di un Modello non sia obbligatoriamente richiesta ai sensi di legge, ai sensi della normativa vigente la mancata adozione di un Modello (così come la sua inadeguatezza una volta adottato) espone l'Emittente ad un maggior rischio di responsabilità per i reati eventualmente commessi, anche all'estero, nel suo interesse o

vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Emittente o di sue controllate nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle persone in precedenza indicate.

3.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SETTORE IN CUI L'EMITTENTE OPERA

3.2.1 Rischi connessi alla concorrenza sul mercato di riferimento

L'attività del Gruppo si colloca nel mercato di nicchia del super lusso che si caratterizza per una clientela estremamente esigente, la quale pretende dai propri fornitori un livello qualitativo che rasenta la perfezione. I principali concorrenti del Gruppo in tale mercato sono rappresentati alla data del Documento di Ammissione da tre aziende straniere, che, come l'Emittente, operano a livello internazionale.

Sebbene alla data del Documento di Ammissione tale segmento di mercato sia caratterizzato da un livello di concorrenza limitato, non è possibile escludere che in considerazione della redditività del segmento e della potenziale espansione nei prossimi anni, nuove imprese investano risorse e competenze al fine di posizionarsi nel medesimo segmento del Gruppo, divenendo nuovi diretti concorrenti dell'Emittente.

Il *management* del Gruppo ritiene che i principali fattori chiave per contrastare la concorrenza sia una costante ricerca di livelli di eccellenza nella progettazione degli spazi, nelle lavorazioni artigianali, nella scelta dei materiali e nel montaggio dei componenti. Qualora il Gruppo non fosse in grado di mantenere il proprio livello di eccellenza qualitativa ciò avrebbe riflessi immediati sulla forza competitiva del Gruppo con conseguenti effetti negativi sulle prospettive di crescita del Gruppo nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLA QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.3.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati

finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.3.3 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.3.4 Rischi connessi all'assenza del *rating* pubblico dell'Emittente

Si definisce rischio connesso all'assenza di *rating* pubblico dell'Emittente il rischio relativo alla mancanza di informazioni pubbliche sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero alla rischiosità di solvibilità dell'Emittente relativa alle Obbligazioni emesse dallo stesso.

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* pubblico e non prevede di richiederlo.

L'assenza di *rating* pubblico dell'Emittente non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente.

3.3.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del relativo Obbligazionista. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal Obbligazionista.

3.3.6 Rischio derivante dal valore nominale delle Obbligazioni

Il Prestito sarà costituito da n. 5.000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000,00 (mille) cadauna, fermo restando che il lotto minimo delle Obbligazioni non potrà essere inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00). Si segnala al proposito che le negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT potranno avvenire solo per tagli pari ad Euro 50.000 (cinquantamila/00) (il "**Lotto Minimo**") o multipli del medesimo, e pertanto le negoziazioni per lotti che non siano pari o multipli del Lotto Minimo potranno essere effettuate solo "*over the counter*".

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

3.4 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Yachtline Arredomare 1618 S.p.A..

3.5 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Pisa al n. 01298310507

3.6 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Yachtline Arredomare 1618 S.p.A. è stata costituita in data 29 luglio 1994.

Ai sensi dell'articolo 1.3 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

3.7 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in via Leonardo Fibonacci 4/6, Località Puntone, 56031 Bientina (PI).

3.8 Descrizione dell'Emittente

L'Emittente, nata nel 1994 su iniziativa degli attuali soci, svolge la propria attività nel settore della progettazione, produzione e montaggio di arredamento di grandi yacht e abitazioni di lusso.

Grazie all'eccellenza nella qualità e nella cura del cliente riconosciuta dal mercato, attualmente il Gruppo si posiziona tra le principali aziende a livello mondiale nella costruzione degli interni di lusso per mega yacht (dai 60 a ai 90 metri circa) e giga yacht (oltre i 90 metri circa).

La crescita dell'Emittente è stata determinata da un'idea innovativa dei soci fondatori, i quali hanno saputo unire alla tradizione di famiglia nel settore degli arredamenti su misura di alto qualità una nuova modalità di realizzazione degli allestimenti interni delle imbarcazioni di lusso.

Secondo il metodo tradizionale la costruzione degli arredi era effettuata lavorando all'interno dell'imbarcazione mentre quest'ultima veniva costruita. Questa tecnica costruttiva presenta diversi svantaggi in quanto, da un lato, la lavorazione degli interni si sovrappone alle attività di tutte le altre maestranze impegnate nella costruzione dell'imbarcazione e, dall'altro lato, la realizzazione di arredi di lusso (nei quali le tolleranze costruttive sono minime e la precisione dev'essere assoluta) nell'ambito di un cantiere nautico presenta notevoli difficoltà con conseguente allungamento dei tempi di consegna dell'imbarcazione all'armatore.

L'Emittente per contro è stata la prima società al mondo a superare la predetta tecnica costruttiva riproducendo integralmente e in scala reale, all'interno del proprio stabilimento e quindi in un ambiente perfettamente controllato, ben attrezzato e facilmente accessibile, gli spazi interni dei ponti delle imbarcazioni nei quali gli arredi, dopo la loro realizzazione, saranno montati. In particolare, partendo dai dati progettuali, l'Emittente riesce a tracciare gli spazi dell'imbarcazione e, successivamente, a progettare e costruire componente per componente gli arredamenti che andranno a comporre gli ambienti dello yacht. Tale tecnica consente all'Emittente di partire con la costruzione degli arredi senza la necessità di attendere

la completa costruzione dello yacht da parte del cantiere nautico come avveniva in precedenza.

Effettuare le lavorazioni all'interno del proprio stabilimento consente inoltre all'Emittente di produrre gli arredi costruendone i componenti di base tramite l'uso di macchine a controllo numerico, ottenendo in tal modo una precisione dimensionale ed un'uniformità altrimenti impossibile nelle lavorazioni effettuate a mano. I componenti di arredo così ottenuti, perfetti sotto il profilo dimensionale, vengono poi trasformati dalla mano artigiana, nella fase di completamento e rifinitura, in prodotti di altissima qualità.

A mano a mano che i singoli componenti dell'arredo vengono realizzati, gli stessi sono montati in via provvisoria negli spazi allestiti all'interno dello stabilimento dell'Emittente simulanti in scala reale gli ambienti interni del futuro yacht sino a giungere ad una completa e perfetta riproduzione dei medesimi.

Tale modalità di realizzazione permette all'armatore ed al suo architetto di avere una completa simulazione degli allestimenti della futura imbarcazione verificando in anticipo gli spazi ed i singoli dettagli (quali essenze del legno, colori, tessuti, rivestimenti ed illuminazione) ed apportando a piacimento eventuali variazioni prima del montaggio a bordo.

Una volta che gli interni sono stati completati e validati dall'armatore essi vengono smontati, trasportati in qualsiasi parte del mondo si trovi il cantiere nautico che sta costruendo lo yacht e quindi qui rimontati dal personale specializzato dell'Emittente in poche settimane.

L'innovazione tecnica più importante che ha consentito all'Emittente di raggiungere gli attuali livelli di qualità nel montaggio è il sistema Fit-Lock: un'invenzione brevettata dagli stessi soci fondatori che permette di assemblare a pressione i pannelli per pareti e per soffitti degli yacht assicurando elevati standard di precisione ed affidabilità.

Inoltre, ogni singola parte degli arredi realizzati dall'Emittente è dotata di una codifica "barcode" nella quale sono memorizzati i dati e le caratteristiche della medesima (dimensione, materiale, colore, finiture ecc.). In tal modo, ove fosse necessario provvedere alla sostituzione di qualsiasi componente dell'arredo, sarà sufficiente che l'armatore comunichi all'Emittente il relativo codice "barcode"; l'Emittente provvederà quindi alla costruzione del pezzo sostitutivo perfettamente identico che verrà poi consegnato e montato sull'imbarcazione ovunque si trovi nel mondo.

A fianco dell'attività di realizzazione di arredi per yacht di nuova costruzione, l'Emittente ha di recente iniziato ad operare nell'attività di "refitting" ovvero nella sostituzione degli arredi interni di yacht già esistenti.

Inoltre, grazie al rapporto personale spesso instaurato con l'armatore nel corso delle visite periodiche che egli effettua presso l'Emittente per supervisionare la costruzione degli arredi del proprio yacht, l'Emittente sta sviluppando già da alcuni anni un ulteriore settore di attività consistente nella realizzazione degli interni delle ville di lusso che detti armatori possiedono nel mondo, impiegando le stesse modalità realizzative utilizzate nella costruzione degli allestimenti delle imbarcazioni.

Secondo la medesima logica l'Emittente sta valutando il progetto entrare nel settore dell'allestimento degli interni di lusso dei jet privati.

Alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente svolge la propria attività all'interno di tre stabilimenti situati rispettivamente a Bientina (PI) (16.000 mq. coperti e 20.000 mq. piazzali, il tutto su un'area complessiva di 60.000 mq.), a Lugnano (PI) (10.000 mq. coperti e 20.000 mq. piazzali) e presso il Porto Mediceo di Livorno (LI) (1.500 mq. coperti). Inoltre,

nel 2014 l'Emittente, nell'ottica di sviluppo delle attività di “refitting”, si è resa affittuaria dell'azienda denominata “Arredo Porto S.p.A.”, attualmente in procedura concorsuale, situata nel Porto di Genova ed avente in concessione demaniale una banchina di 180 metri e specchio acqueo di 5.300 mq., piazzali per 1.300 mq e stabilimento di 4.000 mq.

3.9 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Tenuto conto di quanto già precisato nel presente Documento di Ammissione, l'Emittente ritiene che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.

Per un' informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, allegato al presente Documento di Ammissione.

3.10 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è composto da 2 membri, è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 16 marzo 2015 e resterà in carica sino alla data dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente	Fiorenzo Bandecchi	Vicopisano (PI)	19/06/1951
Amministratore Delegato	Enrico Ciacchini	Vicopisano (PI)	02/11/1959

3.11 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti ed è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 16 marzo 2015 e resterà in carica sino alla data dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Il Collegio Sindacale è attualmente composto come segue:

Carica	Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
Presidente	Riccardo Casalini	Buti (PI)	03/04/1959
Sindaco effettivo	Francesco Rossi	Pisa (PI)	02/07/1974
Sindaco effettivo	Marina Megli	Pontedera (PI)	27/12/1960
Sindaco supplente	Giovanni Del Chicca	San Giuliano Terme (PI)	06/01/1942
Sindaco supplente	Federico Tamberi	Pontedera (PI)	03/05/1970

3.12 Società di revisione

Per quanto riguarda il bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre

2015, questo è stato oggetto di revisione legale su base volontaria affidata alla società di revisione UHY Bompani S.r.l. con sede legale in Via Aurelio Saffi n. 25, 20123 Milano iscritta al Registro delle Imprese di Milano con Partita IVA n. 08042520968 ed al registro dei revisori legali e delle società di revisione tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 168159.

L'assemblea dei soci dell'Emittente, in data 18 maggio 2016 ha deliberato di conferire alla società di revisione UHY Bompani S.r.l. l'incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio dell'Emittente relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010.

3.13 Ammontare delle Obbligazioni

Il Prestito sarà costituito da costituito da n. 5.000 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 1.000,00 (mille/00, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) denominato "Yachtline Arredomare 1618 S.p.A. - 5% 2016-2021" emesso dall'Emittente, fermo restando che il lotto minimo delle Obbligazioni non potrà essere inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00).

3.14 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per finanziare i programmi di crescita ivi inclusi gli investimenti nell'attività di "refitting" degli yacht, nonché per l'apertura presso il proprio sito di Bientina di una scuola dedicata alla formazione di artigiani specializzati nel settore di riferimento.

3.15 Ulteriori emissioni


Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente, contestualmente all'emissione del Prestito, ha altresì emesso un ulteriore prestito obbligazionario denominato "Yachtline "Arredomare 1618 S.p.A. - 5,8% 2016-2022" costituito da n. 3.000 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 1.000,00 (mille/00), per un importo nominale complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

4.1 Il Gruppo

Si riportano di seguito i dati relativi alla struttura organizzativa del Gruppo da leggersi congiuntamente ai dati più recenti riportati al successivo paragrafo.

Il Gruppo si articola come segue:



4.2 Breve descrizione delle principali società del Gruppo

Alla data del Documento di Ammissione il Gruppo è costituito, oltre che dall'Emittente, da 4 società controllate così descritte:

Genesis Yachtline S.r.l.

Società a responsabilità limitata posseduta per il 66,66% dall'Emittente, la quale si occupa di seguire principalmente i clienti del mercato estero.

Dati al 13 maggio 2016

Data di costituzione: 21 giugno 2002

Sede legale: Via Gabriele D'Annunzio n. 1 - 56010 Vicopisano (PI)

Numero di iscrizione al Registro Imprese: 01889940468 – Numero REA PI - 142096

Percentuale di possesso: 66,66%

Capitale sociale: Euro 10.400

Diamantell S.r.l.

Società a responsabilità limitata, posseduta per il 52% dall'Emittente, non ancora operativa, la quale si occuperà nell'ambito del Gruppo dell'attività di verniciatura di componenti di arredamento.

Dati al 13 maggio 2016

Data di costituzione: 28 giugno 2013

Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele II n. 27/B - 56031 Bientina (PI)

Numero di iscrizione al Registro Imprese: 02099500502 – Numero REA PI - 180818

Percentuale di possesso: 52%

Capitale sociale: Euro 20.000

Daureka S.r.l.

Società a responsabilità limitata posseduta per il 100% dall'Emittente, la quale è titolare del brevetto del sistema di montaggio Fit-lock.

Dati al 13 maggio 2016

Data di costituzione: 13 maggio 2002

Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele II n. 27/B - 56031 Bientina (PI)

Numero di iscrizione al Registro Imprese: 01623840509 – Numero REA PI - 141842

Percentuale di possesso: 100%

Capitale sociale: Euro 11.000

Skinvento S.r.l.

Società a responsabilità limitata di recente costituzione posseduta per il 60% dall'Emittente, la quale si occupa della lavorazione e trasformazione di tranciati di legno nonché della produzione e vendita di pannelli “sandwich” con l'impiego di compensati di legno, fogli di alluminio e similari, materiali sintetici e/o chimici.

Dati al 13 maggio 2016

Data di costituzione: 8 aprile 2016

Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele II n. 27/B - 56031 Bientina (PI)

Numero di iscrizione al Registro Imprese: 02217660501 – Numero REA PI - 190159

Percentuale di possesso: 60%

Capitale sociale: Euro 10.000

Genesis International, Inc.

Società posseduta per il 66,66% dall'Emittente, la quale si occupa di seguire i clienti del mercato statunitense presso la propria sede di Fort Lauderdale (Florida).

Dati al 5 aprile 2016

Data di costituzione: 1 aprile 2016

Sede legale: 3400 S.W. 26th Terrace Building A-9 Dania Beach

Numero di iscrizione: P16000029766

Percentuale di possesso: 66%

Capitale sociale: Dollari USA 15.000

5. PRINCIPALI SOCI

5.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Il capitale sociale di Euro 6.700.000 dell'Emittente è posseduto per il 50% dall'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione Fiorenzo Bandecchi e per il restante 50% dall'attuale Amministratore Delegato Enrico Ciacchini.

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è direttamente o indirettamente soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 del Codice Civile.

Al 31 dicembre 2015, data di chiusura dell'ultimo bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 4.000.000,00, le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 1.393.034,00 e l'utile d'esercizio pari ad Euro 1.224.199,00. Nella riunione del 18 maggio 2016, l'assemblea dei soci dell'Emittente ha deliberato di destinare il 5% dell'utile d'esercizio pari ad Euro 61.210,00 a riserva legale e la restante parte dell'utile d'esercizio pari ad Euro 1.162.989,00 a riserva straordinaria, così portando complessivamente le riserve disponibili dell'Emittente ad Euro 2.617.233,00.

In data 12 maggio 2016 l'assemblea dei soci in sede straordinaria ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale dell'Emittente da Euro 4.000.000,00 ad Euro 6.700.000,00. Tale aumento è stato sottoscritto, in egual misura, dai soci Fiorenzo Bandecchi ed Enrico Ciacchini mediante compensazione dei debiti da sottoscrizione con i crediti dagli stessi vantati nei confronti dell'Emittente per il rimborso di un preesistente prestito obbligazionario denominato "Genesis 2013".

Il capitale sociale dell'Emittente alla data del Documento di Ammissione è quindi pari ad Euro 6.700.000,00 interamente versato.

5.2 Accordi societari

Alla data del Documento di Ammissione i soci Fiorenzo Bandecchi e Enrico Ciacchini hanno sottoscritto dei patti parasociali, i quali prevedono che in caso di disaccordo tra gli stessi su una qualsiasi decisione che l'assemblea dovesse assumere in merito alla gestione della società, la decisione verrà deferita ad un arbitro nominato dalle parti o, in mancanza di accordo, su nomina del Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede legale. Tali patti non determinano alcuna variazione sull'assetto di controllo dell'Emittente.

6. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

6.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio approvato, insieme alla relativa certificazione, riportate nell'Allegato I (*Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e relativa certificazione*) del presente Documento di Ammissione.

I dati finanziari relativi all'Emittente contenuti nel presente Documento di Ammissione si riferiscono tutti al bilancio di esercizio dell'Emittente, mentre gli impegni dell'Emittente previsti dal Regolamento del Prestito ed in particolare i "Covenant Finanziari" (così come definiti dal Regolamento del Prestito) fanno riferimento ai dati finanziari dell'Emittente su base consolidata. A tal proposito si rileva che alla data del Documento di Ammissione l'Emittente non ha ancora redatto alcun bilancio consolidato non essendovi tenuta ai sensi di legge e che l'Emittente, ai sensi dell'articolo 12-xi) del Regolamento del Prestito, si è impegnata a redigere e pubblicare entro 30 giorni lavorativi dalla Data di Emissione i bilanci consolidati di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali l'ultimo sarà sottoposto a revisione legale ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 da parte del revisore esterno UHY Bompani S.r.l.

7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. – 5% 2016- 2021»
DI NOMINALI EURO 5.000.000,00
CODICE ISIN IT0005188716

YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A.
Bientina (PI), Via Leonardo Fibonacci 4/6
capitale sociale pari ad Euro 6.700.000.000 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 01298310507
R.E.A. PI - 113645

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Agente per il Calcolo**” indica BNP Paribas Securities Services S.A., succursale di Milano, con sede in Via Ansperto 5, Milano ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori dei Titoli ai sensi del successivo Articolo 23.

“**Agenzia di Rating**” si intende CRIF S.p.A. con sede in Bologna, via Fantin, 1-3.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Attestazione di Conformità**” si intende la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a rendere disponibile, a ciascuna Data di Calcolo e che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale dell’Emittente e contenuta nella nota integrativa del Consolidato.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di UHY Bompani S.r.l..

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di UHY Bompani S.r.l..

“**Covenant Finanziari**” ha il significato di cui all’ Articolo 12.

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Covenant Finanziari, intendendosi il 20 giugno di ogni anno, a partire dal 20 giugno 2017, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’ Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 6.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 15.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata dal Presidente dell’Emittente e dal Presidente del Collegio Sindacale dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Covenant Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e Svalutazioni (Voce B - 10 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile) sulla base dello schema di conto economico del Consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Emittente**” indica Yachtline Arredomare 1618 S.p.A., con sede in con sede legale in Bientina (PI), Via Leonardo Fibonacci 4/6, capitale sociale pari ad Euro 6.700.000.000 i.v., codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 01298310507 R.E.A. PI - 113645.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente, in modo sostanziale, sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate o che la controllano ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Consentito**” indica l’Indebitamento Finanziario fino ad un massimo di Euro 30.000.000.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione al Gruppo, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring *pro-solvendo*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione *pro-solvendo* di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale ma, al fine di evitare fraintendimenti, con esclusione delle cessioni di crediti *pro-soluto*;
- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione al Gruppo, le seguenti operazioni che potranno essere fatte senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (iv) operazioni di compravendita, trasferimento o disposizione di Beni qualora il valore cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito sia inferiore ad Euro 1.000.000 (un milione); per valori cumulativi superiori sono consentite purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel core business dell'Emittente; a tali fini per valore dell'operazione si intende il valore di carico dei Beni dell'Emittente oggetto di vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell'ultimo Consolidato dell'Emittente approvato precedentemente alla relativa operazione, al netto del relativo ammortamento;
- (v) operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività che siano conformi all'oggetto sociale dell'Emittente, nei limiti dei Covenant Finanziari e dell'Indebitamento Consentito.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 11.

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del Consolidato, l’ammontare del patrimonio netto, comprensivo di tutte le sue relative voci ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Consolidato:

- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (+) mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
- (-) C.IV disponibilità liquide.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 giugno 2016.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico del Consolidato predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Sito Internet**” si intende il sito internet dell’Emittente www.yachtline1618.com.

“**Svalutazioni**” indica la somma del valore delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (diverse dagli Ammortamenti) e della svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse Iniziale ovvero il Tasso di Interesse Successivo come definiti nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione al Gruppo:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente al Gruppo.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.p.A. – 5% 2016- 2021», è costituito da n. 5.000 titoli obbligazionari al portatore (i “**Titoli**”) del valore nominale unitario di Euro 1.000 (il “**Valore Nominale**”), fermo restando che il lotto minimo dei Titoli non potrà essere inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 83-*quinquies* ed 83-*sexies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 27 maggio 2016 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione ("**Data di Godimento**").

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 30 giugno 2021 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5% (cinque per cento) (il "**Tasso di Interesse Iniziale**").

A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestato a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, il Tasso di Interesse Iniziale potrà essere aumentato o diminuito (ciascun valore del tasso di Interesse Iniziale quale aumentato o diminuito ai sensi del presente Articolo 7, il "**Tasso di Interesse Successivo**") sulla base di quanto sotto riportato:

PFN / EBITDA (come risultante dall'ultimo Consolidato)	Aumento o Diminuzione del Tasso di Interesse Iniziale
PFN/EBITDA < 2	meno 0,30 punti base
$4 \leq$ PFN/EBITDA < 5	più 0,50 punti base
PFN/EBITDA \geq 5	più 1,50 punti base

fermo restando che il Tasso di Interesse Iniziale si applica all'interno dei valori del Covenant Finanziario PFN/EBITDA attestati a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant compresi tra 2 (incluso) e 4 (escluso).

Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Successivo (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Calcolo in cui viene calcolato e verificato il Covenant Finanziario PFN/EBITDA.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale residuale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2018 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente da Fiorenzo Bandecchi ed Enrico Ciacchini, risulti inferiore al 100%, salvo diversamente concordato con i Portatori dei Titoli e salvo il caso di Quotazione nella quale l'ammontare delle azioni collocate in sede di IPO non ecceda il 25% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) a condizione che

tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 40 (quaranta) Giorni Lavorativi successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o del Rappresentante Comune se nominato);

- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti di natura finanziaria (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo purché, nel caso di provvedimento cautelare concesso *inaudita altera parte*, esso sia stato confermato alla relativa udienza;
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento causato dall'Emittente la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO; resta inteso che si intenderà come causato dall'Emittente un atto o provvedimento che abbiano le conseguenze di cui sopra qualora l'Emittente non si conformi a quanto previsto dall'atto o provvedimento che indichino differenti ed equipollenti forme di negoziazione;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**

- (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che (i) l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00) e (ii) detto creditore non abbia rinunciato espressamente a tale dichiarazione entro 15 giorni dalla stessa mediante atto scritto;
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dai Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune, ove nominato;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del Bilancio e del Consolidato non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso;
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della seguente PEC arredomaresrl@pecimpresa.it, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

10. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

11. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) (a) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e (b) non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (c) non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; (d) non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di fusione o scissione, salvo che rientri in un'ottica di opportunità e di sviluppo aziendale, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile eccedenti complessivamente Euro 2.000.000 (le “**Operazioni Vietate**”);
- (iii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iv) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (v) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
 - a) trimestralmente, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 28 febbraio di ogni anno:
 - indicazione della Posizione Finanziaria Netta;
 - indicazione del fatturato del trimestre a carattere gestionale da inizio di ciascun anno con riferimento al Consolidato;
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e del Gruppo;
 - b) entro il 30 settembre di ogni anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente e del Gruppo contenente:
 - il bilancio individuale ed il bilancio consolidato dell'Emittente al 30 giugno;
 - descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente e del Gruppo;
- (vi) rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 22, entro 15 giorni dalla relativa approvazione, i seguenti documenti relativi all'Emittente ed al Gruppo:
 - Bilancio e Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al Bilancio e al Consolidato; e
 - relazione del collegio sindacale dell'Emittente relativa al Bilancio e al Consolidato;

- (vii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal Consolidato chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, sia rispettato il seguente covenant finanziario PFN/PN (ed unitamente al rapporto PFN/EBITDA, i “**Covenant Finanziari**” e ciascuno un “**Covenant Finanziario**”):

$$\text{PFN/PN} \leq 3$$

- (viii) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (ix) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l’attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali), la cui violazione possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (x) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall’Indebitamento Consentito;
- (xi) pubblicare, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 22, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, i bilanci consolidati di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l’ultimo bilancio consolidato sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;
- (xii) fornire all’Agenzia di Rating entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vii) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l’altro all’Agenzia di Rating di effettuare visite nell’azienda dell’Emittente) affinché l’Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all’Emittente stessa;
- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l’avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d’imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, l’accadimento di ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l’insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xiv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l’insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xvi) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xvii) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
- (xviii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;

- (xix) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xx) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell'Emittente;
- (xxi) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xxii) fare tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xxiii) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- (xxiv) calcolare e verificare i Covenant Finanziari a ciascuna Data di Calcolo e rendere disponibile, mediante le modalità di cui al successivo Articolo 22, ad ogni Data di Calcolo la Dichiarazione sui Covenant;
- (xxv) non permettere, qualora una delle seguenti operazioni sia in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente, che alcuna società controllata assuma obblighi (o gravami) che:
 - (i) limitino il diritto dell'Emittente di pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni;
 - (ii) non permettano alla società controllata di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario contratta nei confronti dell'Emittente;
 - (iii) non permettano alla società controllata di trasferire i suoi Beni all'Emittente;
- (xxvi) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale;
- (xxvii) astenersi, e fare in modo che le società del Gruppo si astengano, da approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni di questo genere (comprese operazioni di *total return swap* legate a proprie azioni);
- (xxviii) porre in essere ogni attività necessaria al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo relativamente ai diversi manager in posizione chiavi alla data odierna, con particolare riferimento a Fiorenzo Bandecchi e Enrico Ciacchini, e garantire, in caso di cambio del management, sostanzialmente le medesime condizioni di professionalità e competenza dei profili manageriali sostituiti;
- (xxix) non procedere al cambio della società di revisione incaricata alla Data di Emissione (essendo UHY Bompani S.r.l.) senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli;
- (xxx) far sì che i soci dell'Emittente, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, eleggano alla prima data utile, e mantengano nella carica un membro del collegio sindacale dell'Emittente scelto tra una lista di 3 soggetti che saranno indicati dai Portatori dei Titoli;
- (xxxi) fare sì che (i) il management dell'Emittente sia disponibile per un incontro su base semestrale in concomitanza con la fornitura delle informazioni semestrali di cui al precedente Articolo 11 (vi) (b) (ovvero, in caso di richiesta da parte dei Portatori dei Titoli in concomitanza con la fornitura delle informazioni trimestrali di cui al precedente Articolo 11 (vi) (a)) o, alternativamente, per una conference call, con medesima cadenza, con i Portatori dei Titoli; e che (ii) il presidente del collegio sindacale dell'Emittente sia disponibile annualmente per un incontro con i Portatori dei Titoli;
- (xxxii) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare i programmi di crescita ivi inclusi gli investimenti nell'attività di "*refitting*" degli Yacht, astenendosi, in ogni

caso, dall'utilizzare tali fondi per estinguere anticipatamente finanziamenti a medio lungo termine;

- (xxxiii) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un importo eccedente il 20% dell'utile consolidato di pertinenza del Gruppo (nei limiti dell'utile di Bilancio), fermo restando, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento, che detti limiti non operano con riferimento alle altre società del Gruppo;
- (xxxiv) garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, Beni, assets od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – *Directors and Officers Insurance*);
- (xxxv) entro il 30 settembre 2016, nominare un soggetto di gradimento dei Portatori dei Titoli a supporto della funzione direzione finanziaria dell'Emittente ovvero fare in modo che tali servizi di supporto vengano prestati da un terzo prestatore di servizi di gradimento dei Portatori dei Titoli;

12. Covenant Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso d'Interesse Successivo, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato) mediante la Dichiarazione sui Covenant.

Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Consolidato, che si sia verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero un valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA che dia luogo all'applicazione di un Tasso d'Interesse Successivo e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Covenant Finanziari sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero del soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dagli Obbligazionisti) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dagli Obbligazionisti ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati

esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

14. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

15. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 18 maggio 2016 (la "**Deliberazione di Emissione**").

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

19. Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

20. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito Internet al seguente indirizzo www.yachtline1618.com, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I Titoli che verranno sottoscritti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. per conto del fondo di investimento Anthilia BIT - Bond Impresa e Territorio, sono assistiti dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “InnovFin Sme Guarantee Facility” con il supporto finanziario dell'Unione Europea ai sensi del programma “Horizon 2020 Financial Instruments”.

L'Emittente prende atto che il Fondo Europeo degli Investimenti ed i suoi rappresentanti, la Banca Europea degli Investimenti, la Corte dei Revisori dell'Unione Europea, la Commissione Europea ed i suoi rappresentanti (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)) e qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea, che è legittimata a verificare l'uso della Garanzia nel contesto del programma “*InnovFin SME Guarantee Facility*” e qualsiasi altro organismo debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che è legittimato a svolgere attività di revisione e controllo (congiuntamente, i “**Soggetti Rilevanti**”) avranno il diritto di svolgere revisioni e controlli e di richiedere informazioni con riguardo a questo contratto ed alla sua stipula. L'Emittente permetterà a ciascun Soggetto Rilevante di eseguire controlli e ispezioni relativi all'attività d'impresa, ai libri e alle registrazioni dell'Emittente. In considerazione del fatto che tali controlli potrebbero svolgersi presso

gli uffici dell'Emittente, quest'ultima permetterà a ciascun Soggetto Rilevante l'accesso presso i detti uffici durante le normali ore d'ufficio.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

Data	Piano di ammortamento				Piano di ammortamento singola Obbligazione	
	Valore Nominale Residuo	Numero Rata Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
30/06/2016	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
30/06/2016	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
31/12/2016	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
30/06/2017	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
31/12/2017	5.000.000	0	-	0,00%	1.000,00	-
30/06/2018	4.300.000	1	700.000	14,00%	860,00	140,00
31/12/2018	3.575.000	2	725.000	28,50%	715,00	145,00
30/06/2019	2.875.000	3	700.000	42,50%	575,00	140,00
31/12/2019	2.150.000	4	725.000	57,00%	430,00	145,00
30/06/2020	1.450.000	5	700.000	71,00%	290,00	140,00
31/12/2020	725.000	6	725.000	85,50%	145,00	145,00
30/06/2021	- 0	7	725.000	100,00%	- 0,00	145,00

8. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

8.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

8.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

8.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

9. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di Interessi, capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi Interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle delle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli Interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti Interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al D. lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (il "Decreto 239").

9.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli Interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo ("Trattamento ai fini delle imposte dirette degli Interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni") concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli Interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate/i sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di Interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli Interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli Interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "**Risparmio Gestito**");
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli Interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi.

L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli Interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli Interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli Interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli Interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti Interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli Interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati

dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione.

9.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Nonostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziati in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiara di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore;

in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

9.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

9.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di Interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di Interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe. Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di Interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/45/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga Interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di Interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti Interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

9.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *"banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo"*.

10. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi dei Contratti di Sottoscrizione firmati in prossimità della Data di Emissione, i relativi Sottoscrittori si sono impegnati a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale delle Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi di ciascun Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il relativo Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia;
- (d) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (e) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

ALLEGATO I

Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015e relativa certificazione